



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 274 DEL 29/12/2009

Oggetto: AFFRANCAZIONE DEL LIVELLO GRAVANTE SUL TERRENO DI CUI AL FOGLIO N. 102, PARTICELLE N. 175, 176 E 177

L'anno duemilanove, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 21.30, nella Casa comunale di Monte Sant'Angelo.

In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. Andrea Ciliberti e nelle persone dei Signori:

| COGNOME E NOME | QUALIFICA | PRESENZE |
|---------------------------|--------------|----------|
| CILIBERTI DOTT. ANDREA | SINDACO | SI |
| DI BARI Prof. Donato | Vice Sindaco | NO |
| CIUFFREDA Sig. Domenico | Assessore | NO |
| GRANATIERO Dott. Giovanni | Assessore | NO |
| DI IASIO Ing. Antonio | Assessore | SI |
| LAURIOLA Arch. Andrea | Assessore | SI |
| FEROSI Avv. Michele | Assessore | SI |
| TARONNA Sig. Donato | Assessore | SI |

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Michele Campanelli (art. 97, comma 4. lett. a) - T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000).

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sindaco sottopone l'argomento indicato in oggetto all'approvazione della Giunta comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA , ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 29/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio Prezioso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime parere **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 29/12/2009

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Dott. Pasquale Rinaldi



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti normative:

- la Legge regionale del 28. 1. 1998, n. 7 e s.m.i., avente ad oggetto: “*Usi Civici e Terre Collettive, in attuazione della Legge 16. 6. 1927, n. 1766 e del R. D. 26. 2. 1928, n. 332*” e successive modifiche ed integrazioni, che ha disciplinato, con norme di ordine organizzativo e procedurale, i criteri da adottare per la risoluzione dei problemi inerenti la natura civica dei territori comunali;

- l'art. 17 della L. R. n. 32/2001, punto 1, comma 2-*quater* secondo cui “Le conseguenti operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni, enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi, nonché dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale, sono delegate ai Comuni di competenza”;

- la Legge regionale del 4. 8. 2004, n. 14 con cui la Regione Puglia, al titolo IV – disposizioni diverse – art. 54 (Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione) ha approvato (comma 1) la legittimazione di tutte le terre della Regione Puglia proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito presso le segreterie comunali e la loro pubblicazione all'Albo pretorio dei rispettivi comuni ai sensi dell'art. 15 del r.d. n. 332/1928, delegando (comma 3) le operazioni di aggiornamento dei canoni enfiteutici, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi ai comuni di competenza;

Vista l'istanza, acquisita al protocollo generale in data 1. 10. 2009, al prot. n. 11173, nonché la successiva integrazione acquisita al protocollo dell'Ente in data 3. 11. 2009 al n. 12992, del sig. Michele Palumbo, nato a Monte Sant'Angelo il 9. 6. 1932 (cod. fisc. PLMMHL32H09F631M) ed ivi residente in via del Picco, n. 3, corredata dalla perizia redatta dal delegato dott. Tommaso Piemontese, tesa ad ottenere l'affrancazione del livello gravante sulle aree di proprietà, censite in Catasto al foglio n. 102, particelle n. 175 (di mq 648), n. 176, (di mq 836) e n. 177 (di mq 4.610);

Visti gli articoli n. 17 (Accelerazione delle procedure di liquidazione degli usi civici) della legge regionale n. 32/2001 e l'art. n. 54 (Usi civici - Semplificazione delle procedure di legittimazione) della Legge Regionale n. 14/2004;

Considerato che l'area in questione è gravata, all'impianto, da un canone di natura enfiteutica a favore del Comune di Monte Sant'Angelo per legittimazioni commissariali intervenute, con molta probabilità, prima del 1924;

Considerato, altresì, che l'area oggetto della richiesta è interessata da seminativo per mq. 48, superficie facente parte della maggiore estensione della particella n. 175, estesa per complessivi mq. 648, di cui mq. 600 a pascolo arborato, e che la restante superficie delle particelle n. 176 e n. 177 si caratterizza anch'essa per la presenza del pascolo arborato per mq. 5.446, per complessivi mq. 6.046;

Preso atto:

- della relazione di stima per l'affrancazione del livello, come integrata dal personale del Servizio demanio e usi civici dell'Ente, relativa ai terreni intestati al sig. Michele Palumbo, come sopra identificato;

- che tale stima è stata redatta avendo a riferimento le effettive colture in atto e, per esse, i valori attuali delle aree desunti dalle tabelle del valore agricolo medio (v.a.m.) applicando, pertanto, “i coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con ragionevole approssimazione, la corrispondenza del



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

capitale di affrancazione con l'effettiva realtà economica, (Cass. Civ., sez II, 12 ottobre 2000, n. 13595), e tanto anche ai sensi dell'art. 10 della legge 16. 6. 1927, n. 1766, come ribadito dal Consiglio di Stato, Adunanza generale del 27. 7. 1967, che ha ritenuto che i canoni di legittimazione vanno determinati con riferimento al valore effettivo del bene,

- che, pertanto, per la superficie di mq. 48 (seminativo) della particella n. 175 l'importo da corrispondere è così suddiviso:

- a) euro 32,43 quale quota per affrancazione del livello;
- b) euro 6,72 quale quota dovuta per le ultime 5 annualità di canoni non prescritti;
- c) euro 0,48 quale quota per interessi sulle cinque annualità di canoni;

- che per la restante superficie, di complessivi mq. 6046, (pascolo arborato) l'importo da corrispondersi è così suddiviso:

- euro 798,07 quale quota per affrancazione del livello;
- euro 165,30 quale quota dovuta per le ultime 5 annualità di canoni non prescritti;
- euro 11,76 quale quota per interessi sulle cinque annualità di canoni;

Rilevato che sui valori sopra specificati è stata effettuata la riduzione a 1/3 della somma spettante, tanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge del 16. 6. 1927, n. 1766, che prevede che, a seguito di legittimazione, l'imposizione sull'area di un canone di natura enfiteutica a favore del comune il cui capitale d'affrancazione corrisponda al valore del fondo stesso diminuito delle migliorie quantificabili in 2/3 della somma dovuta, parametro previsto dalla deliberazione di C. C. n. 18/2004, in assenza di un regolamento specifico, per cui la somma effettivamente versata è di euro 338,25;

Visto che il capitale di affrancazione dei canoni di natura enfiteutica da versare al Comune di Monte Sant'Angelo di euro 338,25 (trecentotrentotto/25) è stato dal richiedente regolarmente corrisposto in favore del Comune di Monte Sant'Angelo, con versamento del 22. 12. 2009, sul conto corrente n. 13511712, con causale "Affrancazione livelli", previo accertamento dei requisiti di cui alla legge regionale n. 19/2007;

Ritenuto dover accogliere l'istanza di affrancazione e di approvare la quantificazione del capitale di affrancazione relativo, come determinata dal Servizio demanio e usi civici, ivi compreso la riduzione ad 1/3 prevista dalla deliberazione di C.C. n. 18/2004;

Considerato che le operazioni tecniche e quelle relative alla registrazione, trascrizione e volturazione catastale sono a carico del livellario affrancante ai sensi dell'art. 10 della L.R. 7/1998;

Visto che il capitale d'affrancazione dei canoni di natura enfiteutica da versare al Comune di Monte Sant'Angelo di euro 338,25 (trecentotrentotto/25) è stato dal richiedente regolarmente corrisposto, con versamento del 22. 12. 2009, su conto corrente postale n. 13511712 a favore del Comune di Monte Sant'Angelo con causale "Affrancazione livelli", previo accertamento dei requisiti di cui alla legge regionale n. 19/2007;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sia il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dl Settore Sicurezza, Ambiente, Demanio e Usi civici e l'alto, favorevole, di regolarità contabile da parte del Responsabile Settore Programmazione e Bilancio;

Visti:

- il D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"
- la Legge n. 1766/1927;
- il R.D. n. 332/1928;



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

- la Legge regionale n. 7/1998 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;

con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- I - di disporre l'affrancazione del canone di natura enfiteutica e oneri connessi, gravanti sul terreno sito in agro del Comune di Monte S. Angelo, riportato in foglio di mappa n. 102, particelle n. 175 (di mq 648), n. 176, (di mq 836) e n. 177 (di mq 4.610), per complessivi mq. 6.094, già terre civiche, ora legittimate, con l'onere del "canone di natura enfiteutica" a favore del Comune di Monte Sant'Angelo, di proprietà di Michele Palumbo, nato a Monte Sant'Angelo il 9. 6. 1932, e ivi residente in via del Picco, n. 3, (cod. fisc. PLMMHL32H09F631M) che ha provveduto al pagamento, a favore del Comune di Monte Sant'Angelo, del capitale di affrancazione pari ad euro 338,25 (trecentotrentotto/25), pari ad 1/3 della somma spettante, dal richiedente regolarmente corrisposto con versamento del 22. 1. 2009, sul conto corrente postale n. 13511712, intestato all'Ente calcolato sulla superficie delle particelle sopra richiamate;
- II - di approvare la quantificazione del capitale di affrancazione come determinata dalla la relazione di stima prodotta dal Servizio demanio e usi civici comunali, a integrazione della perizia prodotta dal tecnico delegato dell'affrancante, dott. T. Piemontese, ivi compresa la riduzione ad 1/3 della somma spettante, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1766/1927 e della deliberazione di C. C. n. 18/2004;
- III - di dare atto che:
- le spese necessarie per la registrazione, la trascrizione e voltura dell'atto d'affrancazione presso gli uffici competenti sono a carico del Livellario affrancante;
 - la richiesta di affrancazione dei canoni di natura enfiteutica fa venire meno la debenza dei canoni solo per le superfici specificate e di fatto espande il diritto di proprietà già acquisito con la legittimazione (Circolare della Direzione dell'Agenzia del Territorio n. 2/2004 e Risoluzione dell'8. 3. 2006, n. 1);
- IV - di vincolare il capitale di affrancazione in apposito capitolo di Bilancio comunale, ai sensi dell'art. 24 della Legge 16. 6. 1927, n. 1766, per essere destinato ad opere permanenti d'interesse generale della popolazione.
- V - di stabilire che il presente provvedimento di affrancazione sarà debitamente registrato con le agevolazioni fiscali di cui all'art.2 della legge 1. 12. 1981, n. 692 e autorizzerà il competente Conservatore dei registri immobiliari a provvedere alla trascrizione del provvedimento in esenzione dalle imposte a norma dell'art. 2 della legge 1. 12. 1981, n. 692 (Circ. Direzione Agenzia del Territorio n. 2/2004, risoluz. dell'8. 3. 2006, n. 1 e n. 2/2008) e che sia, altresì, disposta la voltura catastale conseguente, in esenzione da bolli e tributi speciali, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della L. R. n. 7/1998 e s.m.i. e della L. n. 692/1981.

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTE sussistenti le ragioni di urgenza;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Dott. Andrea Ciliberti

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi, la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà per quindici giorni.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n.
del, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

, 04/01/2010